DIRITTO FISSO DOVUTO ALL'ERARIO PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Art. 9

Il presente decreto che entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, che entrera' in vigore dalla data sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 60. - CARLOMAGNO

Versione in vigore dal 18 gennaio 1956, non più in vigore dal 22 aprile 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/diritto-fisso-dovuto-all-erario-per-la-detenzione-di-apparecchi-di/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it